

In data 9/12/2009 si è riunita la Commissione Formazione Continua per studiare insieme il nuovo Regolamento che Vi abbiamo già fatto pervenire in allegato alla circolare n. 46 del 5/11/2009. La Commissione ha ritenuto opportuno stendere questa breve relazione per ricordarvi alcuni punti salienti che modificheranno ed integreranno l'attuale disciplina:

**1. In virtù dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ed in via del tutto eccezionale, il periodo di formazione in corso non scadrà il 31/12/2009, bensì il 31/12/2010, avendo quindi una durata complessiva di tre anni (2008-2009-2010). I colleghi, quindi, non dovranno presentare la dichiarazione (allegato VI) entro il prossimo Febbraio 2010 ma entro il mese di FEBBRAIO 2011, dimostrando di aver maturato complessivamente 75 crediti. Trascorso questo primo periodo di transizione la formazione tornerà biennale ed avrà la prossima scadenza al 31/12/2012, con presentazione della documentazione entro il Febbraio 2013.**

2. E' stata confermata come unità di misura l'ora, a tale proposito l'art 6 comma 3 del Regolamento prevede: " ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando **l'infrazionabilità dell'evento stesso**".

3. Trascorso il periodo transitorio sopra indicato, la formazione obbligatoria ritorna ad essere biennale ed i crediti formativi tornano ad essere 50 nel biennio; è necessaria, tuttavia, la maturazione di almeno **16 crediti per anno solare**.

4. E' stato dato maggior risalto alla deontologia professionale, pertanto il Regolamento prevede che dei sopraccitati 50 crediti, almeno **6** siano relativi a materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.

5. E' stato riconosciuto l'e-learning come metodo formativo, ma solo per il **30%** dei crediti complessivi (quindi massimo 15 crediti al biennio). Potrà essere richiesto al Consiglio l'aumento della percentuale suddetta tramite richiesta MOTIVATA.

6. Come nel precedente Regolamento, si possono conseguire crediti, anche attraverso attività formative svolte dal Consulente del Lavoro (citate tutte nell'art. 5) tuttavia non possono essere computati nel biennio più di **30 crediti** derivanti da queste funzioni, **ciò significa che almeno 20 crediti dovranno essere maturati attraverso eventi**.

7. Il singolo Consulente del Lavoro, può fare richiesta (allegato 2 delle Norme attuative) al Consiglio Provinciale, perché vengano riconosciuti idonei alla formazione, eventi a cui egli abbia partecipato, purché alleghi tutta la documentazione necessaria per verificare che l'evento corrisponda ai criteri di cui all'art. 8 del regolamento, entro 30 giorni dall'evento stesso; le richieste presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione dal Consiglio Provinciale; decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio abbia inviato alcuna comunicazione all'interessato, la stessa si intende accolta.

8. Nei casi di malattia, infortunio, maternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile i Colleghi possono presentare, entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio, richiesta (Allegato V delle Norme Attuative) con allegata idonea documentazione, per chiedere al Consiglio il riproporzionamento dei crediti.

9. Viene riconosciuto l'esonero totale o parziale per i Colleghi che si trovino a dover prestare assistenza alle persone, di cui alla legge 104/92, sempre che sia stata presentata richiesta (Allegato V delle Norme Attuative) **ENTRO TRENTA GIORNI DAL FATTO IMPEDITIVO** con allegata **IDONEA DOCUMENTAZIONE**; mentre nei casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, la richiesta deve essere presentata entro il mese di febbraio successivo al termine del biennio.

10. I colleghi che abbiano compiuto 70 ANNI di età, sono esonerati dalla formazione, purché ne facciano esplicita richiesta, (Allegato III delle Norme attuative)

11. Il Consulente del Lavoro che non svolge attività professionale ne' in forma autonoma, ne' in qualità di dipendente, ne' in qualsiasi altra modalità, può presentare istanza MOTIVATA di esonero (Allegato V) al Consiglio Provinciale, il quale si riserva di accogliere o meno l'istanza (l'esonero decorre dalla data di richiesta e non copre il periodo precedente).

12. Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento determina l'applicazione della sanzione della censura; in caso di mancata comunicazione della dichiarazione (Allegato VI), il Consiglio provinciale, invia la diffida ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni, in caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione della censura.

13. Entro il mese di febbraio, successivo alla scadenza del biennio, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale a cui è iscritto, la dichiarazione (Allegato VI) che attesti la formazione professionale svolta in conformità del Regolamento.

**14.I Consulenti del Lavoro che ai sensi del punto D bis) del precedente regolamento hanno inviato al Consiglio Provinciale, entro il mese di febbraio 2009, la dichiarazione di “non esercitare l'attività professionale” e che intendono essere dispensati dall'obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare via fax o posta ordinaria al Consiglio entro il 31/12/2009 istanza di esonero MOTIVATA (Allegato VII delle Norme Attuative) ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento.**